

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2861

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro per le Riforme Istituzionali e gli Affari Regionali**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1991

Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato
alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso
uffici operanti nella regione Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto con i decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi valevoli per i dipendenti pubblici nel triennio 1985-1987 (decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (articolo 9) - Polizia di Stato; decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (articolo 53) - Ministeri; decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267 (articolo 34) - Enti pubblici non economici; decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 (articolo 60) - Enti locali; decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 (articolo 53) - Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (articolo 52) - Servizio sanitario nazionale; decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 (articolo 51) - Ricerca) è stata prevista l'attribuzione al personale destinatario di detti decreti, in servizio presso gli uffici ubicati nella regione Valle d'Aosta, di una indennità di bilinguismo collegata alla professionalità nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione Trentino-Alto Adige.

La corresponsione di tale indennità è stata quindi regolamentata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 1988, n. 287.

A seguito di tale riconoscimento è venuta a determinarsi una evidente situazione di sperequazione tra le categorie di pubblici dipendenti assoggettati alla contrattazione collettiva del pubblico impiego e le categorie di personale cosiddetto «non contrattualizzato» e cioè dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e personale ad essi collegato,

dirigenti degli enti pubblici non economici, magistrati, appartenenti alle Forze armate di ogni qualifica e corpi militarmente organizzati delle qualifiche dirigenziali, in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta.

Allo scopo di ovviare alla sopra descritta situazione di sperequazione - che risulta ancor più grave ove si consideri che le categorie di personale da ultimo citate beneficiano della indennità in questione in base alla normativa in materia di bilinguismo per la regione Trentino-Alto Adige (legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e legge 13 agosto 1980, n. 454) è stato predisposto il presente disegno di legge volto a disciplinare, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, la corresponsione dell'indennità speciale di seconda lingua anche al personale di cui trattasi.

L'articolo 1, dopo aver individuato le categorie di personale destinatarie della normativa, prevede il rinvio alla disciplina in vigore presso la regione Trentino-Alto Adige, sia in ordine alle misure dell'indennità di bilinguismo, sia in ordine alle modalità di corresponsione della stessa.

Sono da intendersi, in particolare, richiamate le disposizioni contenute nella sopracitata legge n. 454 del 1980 che all'articolo 1 prevede l'attribuzione al personale che abbia superato con esito favorevole l'accertamento di conoscenza della seconda lingua secondo le modalità indicate nella legge 23 ottobre 1961, n. 1165, di una indennità speciale di bilinguismo, rivalutabile ogni biennio in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita (articolo 6 della legge n. 1165 del 1961).

Sono altresì da intendersi richiamate anche le norme della citata legge n. 1165 del 1961 che prevedono, per i dipendenti

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sprovvisi del requisito della conoscenza della seconda lingua, la facoltà di frequentare corsi retribuiti con assegno speciale di studio (articoli 3 e 4).

L'articolo 2 del disegno di legge reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, dettagliatamente riportati nell'unita relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

a) *Determinazione del numero di personale avente titolo all'applicazione dell'articolo 1.*

Il personale cosiddetto «non contrattualizzato», avente titolo all'applicazione dell'articolo 1 è stimato in circa 407 unità così distribuite:

1) *Entità personale civile:*

- dirigenti civili dello Stato	n.	34
- magistrati ordinari e amministrativi	»	9
- dirigenti enti pubblici non economici	»	5
- dirigenti aziende e amministrazioni ad ordinamento autonomo	»	3
	<u>n.</u>	<u>51</u>

2) *Entità dirigenti militari:*

- generali	n.	1
- colonnelli	»	2
- ufficiali equiparati ai direttivi	»	45
	<u>n.</u>	<u>48</u>

3) *Entità restanti gradi militari:*

- sottufficiali	n.	123
- graduati e truppe	»	185
	<u>n.</u>	<u>407</u>

TOTALE COMPLESSIVO . . . n. 407

b) *Determinazione dell'onere annuo per l'applicazione dell'articolo 1.*

Per le categorie di personale indicate alla lettera a) numeri 1) e 2) spetta l'indennità di bilinguismo nella misura mensile fissa di lire 301.278 (1^a fascia ex decreto Ministro del tesoro 5 dicembre 1990).

Per le categorie di personale indicate alla lettera a) numero 3) spetta l'indennità di bilinguismo nella misura mensile fissata in lire 200.852 (3^a fascia ex citato decreto ministeriale 5 dicembre 1990) per i sottufficiali, e nella misura mensile di lire 180.766 (4^a fascia ex citato decreto ministeriale 5 dicembre 1990) per i graduati e truppe.

Dai dati sopraindicati discende un onere annuo per il 1991 di lire 1.056.676.366, al netto degli oneri riflessi, e di lire 1.158.000.000 al lordo di tali oneri. Per gli anni 1992 e 1993 i relativi oneri sono stati determinati rispettivamente in lire 1.204.000.000 e in lire 1.296.000.000, tenendo conto delle proiezioni sulle future rivalutazioni biennali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale ad essi collegato, ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, agli appartenenti, non di leva, alle forze armate ed ai corpi militarmente organizzati in possesso di qualifiche dirigenziali, in servizio presso uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1991, un'indennità speciale di seconda lingua, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale corrispondente in servizio presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.158 milioni per l'anno 1991, in lire 1.204 milioni per l'anno 1992 ed in lire 1.296 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, lo specifico accantonamento e, quanto a lire 658 milioni per l'anno 1991, lire 704 milioni per l'anno 1992 e lire 796 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento «Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.